

**LEGGE 4 agosto 2017, n. 124. Le modifiche al Codice e la riproduzione dei Beni Culturali**

**Marco Ciurcina (StudioLegale.it)  
Piergiovanna Grossi (Università di Verona)**

**FOSS4G.it, 19-22 febbraio 2018**

# Sommario

- ✓ **LEGGE 4 agosto 2017, n. 124. Le modifiche al Codice dei Beni Culturali**
- ✓ **La riproduzione dei Beni Culturali: cosa cambia?**

## Art. 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Modifiche  
D.L. 83/2014

### → Comma 3

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, **purché attuate senza scopo di lucro neanche indiretto**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

## Art. 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio

### → Comma 3-bis

Modifiche  
D.L. 83/2014

Sono in ogni caso libere, le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

**LEGGE 4 agosto 2017, n. 124**  
**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**



**Art 1, comma 171**

Entrata in vigore  
29/08/2017

Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

b) al comma 3-bis:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

# Art. 108 Codice dei beni culturali e paesaggio + Emendamento Art. 1 comma 171, Legge 124/2017

Entrata in vigore  
29/08/2017



## Comma 3

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste **o eseguite** da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro **neanche indiretto**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

# Art. 108 Codice dei beni culturali e paesaggio + Emendamento Art. 1 comma 171, Legge 124/2017




## Comma 3-bis

Entrata in vigore  
29/08/2017

Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni ~~bibliografici e~~ archivistici **sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del presente titolo** attuata **nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e** con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, **neanche indiretto.**

## Quindi cosa cambia nella divulgazione on line?



Alcuni casi:

- ✗ Pubblicazioni non commerciali su social network, blog o siti personali, su riviste scientifiche o divulgative
- ✗ Pubblicazioni commerciali su social network, blog, siti personali o riviste
- ✗ Le pagine di Wikipedia



# Diritti sull'immagine


☆ Diritti dell'autore dell'immagine

☆ Diritti dell'ente (MIBACT, Enti pubblici territoriali)  
che ha in custodia i beni

Non altri enti  
(enti pubblici diversi, enti clericali o privati)

# Divulgazione dell'immagine

Come divulgare?



“in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro”

## Nota informativa di esempio:

«L'immagine riproduce un bene appartenente al patrimonio culturale italiano in consegna al [denominazione dell'ente che custodisce il bene]. Chi intende riprodurre l'immagine è tenuto a farne richiesta, ed ottenerne autorizzazione, al [denominazione dell'ente che custodisce il bene] ai sensi degli artt. 106 e segg. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), fatte salve le eccezioni previste all'art. 108, comma 3-bis dello stesso Codice».

## I dubbi possibili

- ☆ “Custodia/consegna” in che senso? (diritto di panorama)
- ☆ Altri enti? (enti clericali o privati)
- ☆ Licenze copyleft?



**contatti**

**ciurcina@studiolegale.it**  
**piergiovanna.grossi@univr.it**

**GRAZIE!**

**Spazio per domande e  
discussione**